

# CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RESPONSABILITÀ ERARIALE

[Democrazia e contabilità](#), [Equilibrio di bilancio](#), [Responsabilità amministrativa](#), [Tutti gli articoli](#)

di

## **Breve Commento a Terza Sezione giur. Centrale d'appello, sent. n. 92 del 9 giugno 2020 ([clicca qui](#))**

La pronuncia in esame, parzialmente confermativa della sentenza di primo grado (Sezione giur. Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, sent. n. 52 del 2017,

comunque autorizzato la sottoscrizione del contratto collettivo recante tale clausola;

(b) la responsabilità amministrativo-contabile è ascrivibile solo ai \_\_\_\_\_, cui compete la conduzione delle trattative nel necessario rispetto delle norme primarie e contrattuali sovraordinate, che circoscrivono gli ambiti attribuiti alla contrattazione collettiva, delle direttive dell'Ente datore di lavoro e dei vincoli di spesa imposti dalla programmazione annuale e pluriennale (mentre nei confronti dei membri della delegazione sindacale il Giudice contabile difetta di giurisdizione; v., in tal senso, Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanza n. 14689 del 15/07/2015);

(c) la \_\_\_\_\_, presupposto minimo indispensabile per una pronuncia di responsabilità amministrativa e configurata dal giudice del gravame in senso normativo, come marcato discostamento dal modello di comportamento che l'ordinamento può legittimamente attendersi dall \_\_\_\_\_, è ipotizzabile solo al cospetto di una \_\_\_\_\_ di norme di legge o di disposizioni contrattuali sovraordinate.

Inoltre, nella presente vicenda meritano di essere sottolineate le possibili connessioni che si registrano tra giudizio di parifica, istruttoria compiuta in quella sede e attività di Procura, atteso che, in questo caso, la \_\_\_\_\_ era emersa proprio nel corso dell'istruttoria compiuta ai fini del giudizio di parifica.

In particolare, con riferimento al giudizio di parificazione del rendiconto delle Regioni, dove l'intervento del pubblico ministero contabile è previsto a \_\_\_\_\_

(Corte costituzionale, [sentenza n. 89 del 2017](#)), la sentenza in commento non manca di rilevare che \_\_\_\_\_

Infine, se una critica può essere mossa alla pronuncia in esame, essa afferisce alla intervenuta rideterminazione in riduzione del danno, \_\_\_\_\_

A tale riguardo, la sentenza pare avere fatto implicito rinvio al principio secondo cui \_\_\_\_\_

(art. 52, comma 6, c.g.c.).

Tuttavia, nella materia che ci occupa, la questione del recupero delle somme erogate ai dipendenti in virtù di contratti collettivi illegittimi non appare affatto una problematica di piana e immediata soluzione, attesa la progressiva stratificazione di norme nell'ordinamento (art. 40, co. 3- \_\_\_\_\_, d.lgs, n. 165/2001; art. 4 del decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito nella legge n. 68/2014) in cui, in presenza di determinati presupposti, sono stati previsti particolari meccanismi di recupero delle somme a valere sulla stessa contrattazione collettiva (sul rapporto tra tali meccanismi di recupero e il giudizio di responsabilità amministrativa v. Sezione giur. Sicilia, sent. n. 157 del 2020).

Di conseguenza, anche in considerazione della considerevole riduzione del danno operata (tre quinti dell'importo complessivo), sarebbe stato opportuno, a parere di chi scrive, che la pronuncia si fosse maggiormente soffermata sulle questioni sollevate dall'affermazione secondo cui

, chiarendo, ad esempio, l'effettiva applicabilità, nel caso di specie, dei meccanismi di recupero sopra considerati; il novero dei soggetti che avrebbero dovuto essere interessati da un'ipotetica azione di recupero (dipendenti beneficiari degli emolumenti non dovuti oppure altri